

Dichiarazione di nascita

Nascita

Dichiarazione di nascita - iscrizione nei registri dello Stato Civile della dichiarazione di nascita di figlio legittimo o naturale

La dichiarazione può essere resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando la volontà della madre che eventualmente non voglia essere nominata:

- entro tre giorni dalla nascita alla Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto l'evento
- entro dieci giorni dalla nascita, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune o Delegazione in cui è avvenuto l'evento o al Comune o delegazione di residenza dei genitori.

Nel caso in cui gli stessi risiedano in Comuni diversi, la dichiarazione può essere resa, secondo il preventivo accordo tra essi, in uno dei due Comuni, ma l'iscrizione anagrafica sarà sempre presso il Comune di residenza della madre.

Nel caso in cui la madre, cittadina straniera, sia residente all'estero è possibile iscrivere il neonato presso la residenza del padre compilando un'apposita istanza che deve avvenire al momento della denuncia di nascita.

Attribuzione del nome

Il nome da imporsi al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi onomastici anche separati; nel caso siano imposti due o più nomi, separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati deve essere riportato solo il primo dei nomi (L. 10.12.2012 N. 219).

Riconoscimento di nascituro

Può essere effettuato prima della nascita per i figli naturali.

In questo caso la paternità e la maternità saranno già riconosciute alla nascita e ciò semplificherà la procedura per la dichiarazione di nascita, non essendo più necessaria la presenza di entrambi i genitori.

L'atto viene redatto dall'Ufficiale di Stato Civile del Centro o della Delegazione, su appuntamento, alla presenza dei futuri genitori, muniti di valido documento di identità.

Dovrà essere prodotto un certificato medico attestante le settimane di gravidanza.

Iscrizioni e trascrizioni nei registri di nascita:

Nei registri degli atti di nascita vengono anche iscritti e trascritti:

- atti di nascita di italiani nati all'estero, trasmessi da Consolati o Ambasciate italiane (d'ufficio o a richiesta di parte)
- decreti per cambiamento di nome o cognome (a richiesta di parte)
- sentenze di rettifica di nome o di sesso (d'ufficio o a richiesta di parte)
- riconoscimento paterno o materno (a richiesta di parte)
- disconoscimento paterno (d'ufficio)
- dichiarazione giudiziale di paternità (d'ufficio)
- attribuzione di cognome paterno (d'ufficio)
- formazione atto di nascita (d'ufficio)
- decreto d'adozione (d'ufficio)
- atto di nascita di adottato straniero (a richiesta di parte)
- atti di nascita di cittadini italiani per decreto di concessione di cittadinanza (a richiesta di parte)

N.B.: Nei casi in cui la richiesta di trascrizione di atti di stato civile o di provvedimenti venga effettuata personalmente dall'interessato, è prevista la compilazione di un'apposita istanza (vedi modulistica), che può pervenire anche via fax e alla quale deve essere allegata copia di un valido documento di identità.

A questa istanza deve seguire l'originale dell'atto o del provvedimento da trascrivere, debitamente tradotto e legalizzato nei casi in cui sia previsto, inviato per posta o consegnato a mano.

Solo nel caso dell'istanza per la richiesta dell'iscrizione anagrafica del neonato presso la residenza del padre, alla compilazione, che deve avvenire al momento della denuncia di nascita, non va allegata alcuna documentazione.